

OGGETTO: LOCALI SEDE UFFICI GIUDICE DI PACE DI FONDO SOPPRESSI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI DATA 7 MARZO 2014. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI DEL PERIODO 01.07.2013 – 31.07.2014

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 146 di data 6 maggio 1994 e la successiva deliberazione n. 83 di data 27 aprile 2010 è stata autorizzata la locazione del primo piano dell'edificio della p.ed. 92 e 93 C.C. Fondo (contratto di locazione Repertorio n. 497 di data 13 maggio 1994 e registrato in Cles in data 25 maggio 2014 al n. 407 serie 1) e del secondo piano p.ed. 93 C.C. Fondo subalterni 6 e 7 – (contratto raccolta atti privati protocollo n. 2916 di data 5 maggio 2010 registrato in Cles in data 13 maggio 2010 al n. 675 serie 3) dalla società il Centro Snc con sede in Fondo, per essere utilizzati quale sede del Giudice di Pace. I costi di locazione e le spese di gestione sono sempre state integralmente rimborsate al Comune di Fondo dalla Regione Trentino Alto Adige;

Preso atto che con il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 è stata approvata a livello nazionale la riorganizzazione degli Uffici dei Giudici di Pace dislocati sul territorio della Regione Trentino Alto Adige che prevede la soppressione degli Uffici di Fiera di Primiero, Fondo, Malè, Caldaro, Chiusa e Monguelfo con effetti previsti con apposito Decreto del Ministero della Giustizia;

Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n. 104 di data 10 luglio 2014 con la quale si prendeva atto, che a fare data dal 1^a agosto 2014 si intendevano risolte le locazioni dei locali di proprietà della Società il Centro S.n.c. destinati fino al 31 luglio 2014 al servizio del Giudice di Pace di Fondo e precisamente: Contratto di data 13 maggio 1994 – primo piano dell'edificio della p.ed. 92 e 93 C.C. Fondo e Contratto di data 5 maggio 2010 – p.ed. 93 C.C. Fondo subalterni 6 e 7 – secondo piano come comunicato alla stessa Società Centro snc con nota a firma del Sindaco di Fondo di data 12 febbraio 2014 prot. n. 790;

Preso atto quindi che a seguito effettiva risoluzione dei contratti di affitto sopraccitati, a partire dal 01 agosto 2014 sono cessati gli obblighi del Comune di Fondo nei confronti della società proprietaria salvo il pagamento dell'importo dei canoni di locazione fino al 31 luglio 2014, già effettuato in data 30 giugno 2014, le spese condominiali per il periodo 01.07.2013 – 31.07.2014 e la spesa per la pulizia dei locali per le quali con la stessa deliberazione n. 104/2014, sopra richiamata, ed in accordo con la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, il Comune di Fondo impegnato ad anticipare e la stessa Regione a rimborsare. Tali prestazioni sono state affidate alla cooperativa Il Lavoro onlus, già affidataria di tutti i servizi di pulizia degli edifici comunali;

Visti ora il rendiconto e il riparto per tabelle delle spese di manutenzione ordinaria, energia elettrica ed ascensore emesso dalla ditta Centro snc, per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2014 (protocollo 4561 di data 17.07.2014), relativamente alle unità immobiliari p.ed. 92 e p.ed. 93 che riporta una quota a carico del comune di Fondo pari ad € **2.816,90**;

Vista la nota di data di data 07 agosto 2014, protocollo comunale n. 5249 di data 12 agosto 2014, della ditta Centro snc, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione delle spese condominiali per i locali sede degli uffici giudice di pace per il periodo 01.07.2014 – 31.07.2014 dell'importo forfettario di € **234,75** (calcolati in un dodicesimo delle spese dell'anno precedente in quanto spese di natura fissa quali ascensore, acqua e fognatura ecc.), per le quali la stessa Regione, informalmente contattata si è impegnata a rimborsare al Comune di Fondo;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 16 di data 31 luglio 2006 con la quale oltre a liquidare al Condominio Centro snc il conguaglio spese condominiali per l'esercizio 01.07.2005 – 30.06.2006 dell'importo di euro 101,99 si stabiliva anche di liquidare la somma di € 500,00 quale acconto per l'esercizio 01/07/2006 – 30/06/2007 e di riconoscere tale somma anche per gli esercizi successivi;

Vista ora la determina del responsabile del servizio tecnico n. 192 di data 01 agosto 2013 avente ad oggetto la liquidazione alla Società Centro Snc Di Bertoldi Lucia e C. di Fondo, della somma di Euro

2.419,80 a titolo di rimborso delle spese dei servizi comuni e di ordinaria manutenzione delle unità immobiliari p.ed. 92 e 93 sedi degli uffici giudice di pace di Fondo, a saldo del periodo 01.07.2012 – 30.06.2013 di Euro **500,00 a titolo di acconto per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2014.**

Preso atto quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che alla ditta Centro snc va liquidata a saldo delle spese condominiali per gli uffici sede del giudice di pace di Fondo per il periodo 01.07.2013-30.06.2014, la somma di € **2.316,90**, calcolata decurtando dall'importo richiesto con la nota di data 07 agosto 2014 di cui sopra la cifra di € 500,00 versati in acconto come disposto dalla determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 192 di data 01 agosto 2013;

Ritenuto di accogliere inoltre, in quanto congrua, la richiesta della ditta Centro snc per la liquidazione della somma forfettaria di € **234,75** a titolo di saldo spese condominiali per il periodo 01.07.2014 – 31.07.2014;

Vista inoltre la fattura n. 931 di data 16 ottobre 2014 dell'importo di € 681,62 oltre iva 22% per un totale di € **831,57**, giunta al protocollo comunale n. 7028 di data 23 ottobre 2014, emessa dalla Cooperativa Il Lavoro onlus a saldo dei lavori di pulizia straordinaria dei locali sede degli uffici giudice di pace di Fondo a seguito cessazione locazione in data 31 luglio 2014;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnico-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto, che a seguito effettiva risoluzione dei contratti di affitto sopraccitati, a partire dal 01 agosto 2014 sono cessati tutti gli obblighi del Comune di Fondo nei confronti della società proprietaria, società Centro snc, salvo il pagamento delle spese condominiali per il periodo 01.07.2013 – 31.07.2014 e la spesa per la pulizia dei locali affidata alla cooperativa Il Lavoro onlus.
2. Di liquidare alla società Centro snc la somma di € **2.316,90** a saldo delle spese condominiali per gli uffici sede del giudice di pace di Fondo per il periodo 01.07.2013-30.06.2014, calcolata decurtando

dall'importo richiesto con la nota di data 07 agosto 2014 di cui sopra, la cifra di € 500,00 versati in acconto come disposto dalla determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 192 di data 01 agosto 2013.

3. Di liquidare alla società Centro snc la somma di € **234,75**, richiesta quale somma forfettaria a titolo di saldo spese condominiali per il periodo 01.07.2014 – 31.07.2014.
4. Di liquidare la fattura n. 931 di data 16 ottobre 2014 dell'importo di € 681,62 oltre iva 22% per un totale di € **831,57**, giunta al protocollo comunale n. 7028 di data 23 ottobre 2014, emessa dalla Cooperativa Il Lavoro onlus a saldo dei lavori di pulizia straordinaria dei locali sede degli uffici giudice di pace di Fondo a seguito cessazione locazione in data 31 luglio 2014 (spesa autorizzata con la propria precedente deliberazione n. 104 di data 10 luglio 2014).
5. Di dare atto che gli importi di cui ai commi 2,3 e 4 per un totale di € 3.383,22 trovano imputazione al capitolo 2761 del bilancio di previsione 2014.
6. Di dare atto che il pagamento dei canoni di locazione fino al 31 luglio 2014, è già stato effettuato in data 30 giugno 2014 con mandati n. 790 e 791.
7. Di precisare, infine, che tutte le spese derivanti dal presente provvedimento dell'importo totale di € **3.383,22** oltre tutte le altre assunte direttamente dal comune fino al 31.07.2014 (affitto locali, energia elettrica, tariffa rifiuti e teleriscaldamento), saranno rimborsate interamente dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige dietro presentazione di regolare rendiconto da parte del comune di Fondo ed introitate ai capitoli 1345 e 1345/10 del bilancio di previsione 2014.
8. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.
9. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.
10. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.